



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Daniela Canepa

- Presidente -

Dott.ssa Valeria Ardoino

- Giudice-

Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro

- Giudice relatore-

Nel procedimento ex art. 337 *bis* e segg. c.c. promosso da _____ nata a _____

nei confronti di _____ nato a _____

ad oggetto richiesta di regolamentazione del regime di affidamento della
figlia minore _____ individuazione della collocazione
abitativa, delle modalità di frequentazione tra i genitori, nonché dei correlati aspetti
economici,

Pronuncia il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 20.09.2021 la signora _____ e, allegava di aver intrattenuto
una relazione sentimentale con il resistente dalla quale – in data _____ era nata la figlia
_____ che la coppia aveva vissuto a Verona dove la signora _____ si era trasferita per
motivi di studio ed ivi aveva conosciuto il compagno; che _____ terminata la
relazione, al ricorrente era tornata a Genova presso la propria famiglia; che successivamente
si sono verificati forti contrasti in ordine alla gestione della figlia, in quanto il signor
_____ non avrebbe tenuto la figlia con sé per più giorni rispetto a quelli concordati con
la signora _____ nonché l'avrebbe condotta a Verona all'insaputa della medesima; che dalla
fine del 2019 ad oggi il signor _____ non ha versato nulla per il mantenimento della
figlia, essendosi limitato a partecipare all'iscrizione all'asilo; che la ricorrente ad oggi
percepisce unicamente una indennità di disoccupazione pari ad euro 800,00 mensili; che
invece il convenuto vive e lavora a Verona dove è titolare della società _____

_____ avente ad oggetto attività di affittacamere. Sulla base di quanto sopra,
nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in ricorso, la signora _____ chiedeva
regolamentarsi il regime di affidamento della figlia, le modalità di frequentazione con il padre
nonché chiedeva a titolo di contributo per il mantenimento della bambina, al somma di euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Si costituiva il resistente con Memoria contestando la ex adversa ricostruzione dei fatti ed in particolare allegando che la coppia si era conosciuta nel 2017 a Verona dove la signora aveva trovato lavoro presso una società di consulenza con sede in detta città; che dopo la nascita della figlia, la ricorrente, terminato il periodo di maternità obbligatoria, riprendeva il lavoro di talché la bambina trascorreva la maggior parte del tempo con il padre; che nell'estate del 2019 alla signora veniva offerta la possibilità di lavorare nel negozio di famiglia, avente ad oggetto al vendita di articoli sportivi, sito in Genova, nonché la possibilità di abitare in una casa a Pieve Ligure, che secondo i progetti della coppia avrebbe dovuto costituire un mero punto di appoggio in occasione dei rientri a Genova; che tuttavia la relazione sentimentale poi terminava ed il signor prendeva in locazione un appartamento a Genova, sito nelle vicinanze del luogo di lavoro della madre così da facilitare le frequentazioni con la figlia; che il convenuto ha sempre trascorso moltissimo tempo con la bambina e chiede pertanto che ciò sia mantenuto in ossequio al principio della bigenitorialità; che pertanto la minore ben potrebbe essere affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con previsione di tempi paritetici presso ciascun genitore e mantenimento diretto; che per quanto riguarda gli aspetti economici il convenuto è titolare di una ditta individuale a Verona, avente ad oggetto attività di affittacamere; che egli è proprietario dell'immobile in conviveva con la ricorrente, ma che ad oggi deve versare euro 450,00 mensili per la locazione dell'immobile di Genova; che invece la ricorrente vive a Pieve Ligure e non ha oneri alloggiativi inquanto la casa è di proprietà dei suoi familiari; che la stessa lavora *full time* nel negozio di articoli sportivi ed inoltre nel fine settimana svolge attività di guida di *mountain bike*.

Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in Memoria, il signo chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia con tempi paritetici tra i genitori e mantenimento diretto.

All'udienza del 04.04.2022 venivano sentite le parti e, all'esito il GD si riservava di riferire al Collegio.

Regime di affidamento della figlia minore, collocazione abitativa e regime di frequentazione tra i genitori

Per quanto riguarda l'affidamento dei minori ritiene il Collegio che non vi sia motivo alcuno per derogare alla regola generale dell'affido condiviso: va infatti precisato che in seguito alla riforma attuata con la l. 54/2006 l'affidamento condiviso costituisce la regola, mentre quello esclusivo può essere disposto unicamente quanto il Tribunale ritenga uno dei genitori

inidoneo all'educazione della prole, ovvero in casi di disinteresse di un genitore verso i figli, ovvero nel caso in cui si sia creata una vera e propria posizione di rifiuto dei figli verso un genitore: nessuna di queste situazioni ricorre nel caso di specie ove si registra unicamente una conflittualità di coppia che non risulta tale da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della figlia.

La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare come l'affidamento condiviso non sia precluso dalla conflittualità tra i genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi (cfr. Cass. del 19.05.2011 n. 11068; Cass. 29.03.2012 n. 5108; App. Roma 14.11.2007).

La figlia minore va quindi affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre, così come è stato finora.

Il regime di frequentazione della minore con il padre potrà essere il più ampio possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, considerato peraltro che il predetto ha dichiarato di vivere stabilmente a Genova e di poter gestire completamente da remoto la propria attività di affittacamere.

Il convenuto potrà quindi tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre, dal giovedì dall'uscita dall'asilo fino alla domenica sera quando la riporterà presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze della minore.

La settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia nella giornata da mercoledì dall'uscita dell'asilo fino al venerdì mattina con accompagnamento all'asilo.

Nella settimana in cui il week end è di competenza paterna il signora potrà invece vedere la figlia dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina con accompagnamento all'asilo.

le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori mentre durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.

Eventuali modifiche o impedimenti di ciascun genitore, dettati da impegni lavorativi o altro giustificato motivo, dovranno essere comunicati all'altro con un congruo preavviso così da consentire all'altro di organizzarsi di conseguenza.

Sugli aspetti economici

Per quanto riguarda gli aspetti economici, dagli atti e dalle allegazioni e produzioni delle parti risulta quanto segue: la signora vive con la figlia nella casa di proprietà dei genitori ed è dunque priva di oneri alloggiativi e percepisce uno stipendio mensile di euro 850,00 essendo stata assunta part time nell'attività di famiglia, di vendita di articoli sportivi.

Il signor deve invece corrispondere un canone di locazione di euro 390,00 mensili e dal punto di vista lavorativo gestisce alcuni immobili a Verona quali case vacanze e/o b&b

Sulla base della documentazione prodotta, il medesimo risulta percepire i seguenti redditi:

MOD PF 2019: reddito imponibile euro 15.842,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.000,00;

MOD PF 2020: reddito imponibile euro 24.946,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.650,00;

MOD PF 2021: reddito imponibile euro 11.606,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 850,00.

Il convenuto è poi proprietario di un immobile, in Verona, dove vive la sorella, gravato da mutuo le cui rate sono corrisposte dalla di lui madre.

Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e delle esigenze della bambina in relazione alla sua età, pare equo determinare, quale contributo al suo mantenimento da parte del Signor la somma mensile di euro 250,00 somma che il medesimo dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della signora e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (<http://www.urp.ufficijudiziari.genova.it/>).

PQM

DISPONE che il regime di affidamento, la collocazione abitativa e il regime di frequentazione della figlia minore tra i genitori, nonché il contributo al suo mantenimento da parte del padre siano regolati secondo le modalità come sopra meglio specificate ed alle quali conferisce vigore.

COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Genova il 29.04.2022

Il Presidente

Daniela Canepa